

RICHIESTE CHIARIMENTI

ID Negoziazione: 6442783 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Servizi di manutenzione

Descrizione: servizio di illuminazione pubblica erogata sugli impianti comunali o nella disponibilità di enti soci di Ener.bit s.r.l. periodo 2027-2029 con il criterio del prezzo più basso

Il presente documento raccoglie i quesiti pervenuti e i relativi chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica sugli impianti comunali o nella disponibilità degli enti soci di Ener.bit s.r.l. per il periodo 2027-2029.

I quesiti sono pubblicati in forma anonima, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Il presente documento è aggiornato progressivamente con la pubblicazione di ciascun nuovo chiarimento.

Biella 08/07/2026

D. Buongiorno, si fa presente a codesta Stazione Appaltante che negli atti di gara non sono stati pubblicati i seguenti documenti richiamati nel disciplinare di gara:

. DGUE Request (formato xml)

- Allegato A Domanda di partecipazione

R. Buongiorno, ringraziandovi per la segnalazione, si comunica che i documenti sopracitati risultano essere ora disponibili.

Cordiali saluti



Biella, 20.07.2026

D. Considerato che nel disciplinare di gara il costo della manodopera è differente da quello indicato nel documento “Stima economica”, si chiede di confermare quale sia il valore corretto di riferimento.

R. Il costo della manodopera per il valore globale stimato di cui all’art. 3.3 del Disciplinare è pari ad euro 71.833,67

D. Al punto 3.1. Durata del Disciplinare d’appalto è indicato che la durata dell’appalto è di 3 anni decorrenti dal 01/01/2027. Si chiede conferma che, qualora il comune di Cavaglià aderisse con l’opzione 2, la scadenza del contratto rimanga comunque fissata al 31/12/2029.

R. Si conferma

D. Sul CSA all’Art.3 a) si indica che l’Appaltatore debba richiedere permessi, licenze, pareri e autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori. Si richiede conferma che l’Appaltatore possa procedere con tali richieste pur essendo solamente il manutentore degli impianti e non il proprietario.

R. Si conferma. Le richieste di cui al punto citato vengono svolte per conto della Stazione Appaltante che ne ha titolo.

D. Si richiede di confermare quanto indicato sul CSA all’Art.3 e) in cui si riporta che la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria debbano essere eseguite secondo le direttive riportate nell’allegato ORGANIZZAZIONE_MINIMA_DEL_SERVIZIO. In caso di risposta affermativa si chiede di pubblicare l’allegato suindicato poiché fondamentale per la predisposizione dell’offerta economica e non pubblicato fra gli atti di gara.

R. Il documento è stato pubblicato in data odierna

D. Sul CSA all’Art 3.g) supporto informatico in formato ESRI shapefile. Si chiede di specificare quale plug-in sia necessario per supportare tale funzionalità.

R. L’apertura del formato ERSI shapefile è possibile attraverso il software “QGIS” ossia un GIS OpenSource



D. Sul CSA all'Art 3.g) supporto informatico in formato ESRI shapefile. Si richiede conferma che sia erogata la formazione dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante in merito alla gestione di tale applicativo e, specificatamente, quante ore/uomo saranno dedicate dalla Stazione Appaltante per la formazione dell'Appaltatore.

R. L'articolo citato nella Domanda non riporta quanto contenuto nel quesito stesso. Ad ogni buon conto l'utilizzo degli shapefile rappresenta elemento costituente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali essendo tale standard vettoriale il più diffuso per i Sistemi Informativi Geografici (GIS) .

D. Sul CSA all'art.6 - verifiche in contraddittorio -. Si richiede di specificare di quali apparecchiature si debba dotare l'Appaltatore avendo cura di indicare le specifiche tecniche di misura.

R. Per la rilevazione del flusso luminoso si faccia riferimento a quanto prevedono i Criteri Minimi Ambientali relativi al Servizio di illuminazione pubblica , adottati con DM 28 marzo 2018 - pdf pubblicato in GU n. 98 del 28 aprile 2018.

D. Sul CSA all'art.6 - verifiche in contraddittorio -. Si richiede di confermare che le operazioni di verifica in contraddittorio, svolte nelle ore notturne, siano da considerare come manutenzione straordinaria extra-canone.

R. Trattandosi di attività da svolgere , se necessarie, sono da considerarsi attività di manutenzione straordinaria.

D. Sul CSA all'art.6 “il tempo massimo ammissibile per la sostituzione delle lampade fuse, rotte o inefficienti è stabilito in 48 ore”. Nel caso di punto luce equipaggiato con apparecchio LED si chiede di confermare che la sostituzione del corpo illuminante sia da considerare come intervento in manutenzione straordinaria extra-canone e che il termine temporale sopra indicato decorra dall'accettazione del preventivo di sostituzione del corpo illuminante stesso.

R. L'art.6 del CSA recita testualmente : “Restano esclusi corpi illuminanti a LED i quali saranno sostituiti con compensazione dei costi di mano d'opera e materiali che saranno computati in manutenzione straordinaria;”. Le tempistiche richiamate dalla concorrente nella Domanda fanno riferimento alla attività di manutenzione ordinaria. Si ritiene condivisibile quanto indicato dalla concorrente ossia di considerare quale termine temporale di 48 ore decorrente dall'accettazione del preventivo di sostituzione del corpo illuminante stesso.

D. Sul CSA all'art.6 "il tempo massimo ammissibile per la sostituzione delle lampade fuse, rotte o inefficienti è stabilito in 48 ore". Si chiede di confermare che tale tempistica decorra dall'ottenimento delle autorizzazioni di blocco/riduzione viabilità ai fini della sicurezza di cantiere (esempio: impianti di illuminazione delle gallerie).

R. Si ritiene condivisibile quanto indicato dalla concorrente

D. Sul CSA all'art. 6 sostituzione di tutte le vetrerie. Si richiede di confermare che tali sostituzioni sono considerate manutenzione straordinaria extra-canone.

R. Come indicato nell'art.6 del CSA : "Restano esclusi corpi illuminanti a LED i quali saranno sostituiti con compensazione dei costi di mano d'opera e materiali che saranno computati in manutenzione straordinaria;"

D. Sul CSA all'art.6 accensione e spegnimento in caso di manifestazioni pubbliche. Si chiede di confermare che questa prestazione sia da considerarsi non inclusa nel Canone di manutenzione ordinaria e pertanto come manutenzione straordinaria extra-canone.

R. L'attività di accensione e spegnimento di centri luminosi non governati dal sistema di telegestione sono da considerarsi attività di manutenzione straordinaria. Per questo vedasi Allegato "Telegestione"

D. Si richiede di confermare che tutti gli impianti oggetto dell'appalto sono e dovranno restare privi di carichi esogeni di qualunque tipo.

R. Si chiarisce che il CSA definisce quale oggetto dell'appalto la gestione dei centri luminosi "il complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici e di governo compresi i quadri e linee elettriche, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno di proprietà di enti soci di Ener.bit."

D. Sul CSA all'Art. 8 B. interruzioni del servizio. Si chiede di confermare che tale penale verrà applicata a partire dal giorno seguente all'ottenimento delle autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico, ove necessarie, per interferenze col traffico veicolare.

R. Si ritiene condivisibile quanto indicato dalla concorrente

D. Sul CSA all'Art. 8 C. attivazione del servizio di illuminazione pubblica in giorni ed orari non funzionali alle richieste di comfort inoltrate ed autorizzate da Enerbit. Si chiede di confermare che il tempo di conteggio per l'applicazione della penale decorra dall'ora di segnalazione dell'anomalia, maggiorato del tempo contrattualmente previsto per l'intervento di urgenza. Si richiede di voler esporre un esempio di guasto, segnalazione, intervento e applicazione penale in termini quantitativi economici.

R. Si ritiene condivisibile la modalità di calcolo illustrata dalla concorrente. Per l'intervento preso come esempio si faccia riferimento a quanto descritto di seguito. *L'appaltatore ha informazione dall'ente proprietario o da sopralluoghi della stazione appaltante o da altro segnalatore della accensione di un centro luminoso alle ore 12.00 p.m. . Qualora il centro luminoso non sia gestito dal sistema di telegestione la penale verrà calcolata dall'ora di segnalazione dell'anomalia, maggiorato del tempo contrattualmente previsto per l'intervento di urgenza e sino all'avvenuto ripristino delle condizioni di attivazione del servizio di illuminazione pubblica previsto dall'art. 6 del CSA qualora tale intervento di ripristino rientri nelle attività di manutenzione ordinaria.*

D. Sul CSA all'Art 8 D. mancata reperibilità, dopo 30 minuti dalla prima chiamata verrà applicata una penale di € 150. Tale assunto è in contrasto con gli SLA indicati all'art. 6, dove per il livello di URGENZA è richiesto l'intervento entro le prime due ore dalla chiamata. Si chiede di confermare che i 30 minuti indicati decorrano dallo scadere delle prime due ore dalla chiamata.

R. La concorrente confonde il servizio di reperibilità con il servizio di intervento . Il primo infatti afferisce al call center che deve essere attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno compresi i festivi attraverso numero dedicato . La penale di cui all'art. 8 D del CSA fa infatti riferimento a tale servizio e non al pronto intervento conseguente alla segnalazione in reperibilità del guasto.

D. Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 del disciplinare di gara, si chiede di confermare se, ai sensi di quanto previsto all'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, alle riduzioni del 30% applicabile per possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e del 10% in caso di garanzia verificabile telematicamente sul sito dell'Ente emittente, possa applicarsi l'ulteriore riduzione del 20% in caso di OE in possesso di uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13.

R. Si conferma l'applicazione dell'art. 106 c.8 del D.lgs. 36/2023 .

D. Si chiede altresì una proroga congrua (almeno 7 giorni) del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta al fine di consentire l'analisi delle risposte ai presenti chiarimenti nonché del documento "ORGANIZZAZIONE_MINIMA_DEL_SERVIZIO" in attesa di pubblicazione.

R. Considerando che per mero errore materiale non è stato pubblicato il documento citato, si ritiene opportuno prorogare di **ulteriori 5 giorni (cinque)**

D. Si segnala l'impossibilità per l'OE di procedere sul sito dell'ANAC con il pagamento del contributo richiesto pari a 18 euro poichè l'importo risultante sul portale sarebbe pari a Euro 93.600 e quindi inferiore alla soglia minima dei 150.000,00euro previsti per il pagamento a cura dell'OE della tassa richiesta. Il portale restituisce il messaggio "Non risultano contributi da versare"

R. Si precisa che ai sensi della DELIBERA ANAC N. 524 del 22 dicembre 2025 i contributi da versare in relazione **all'importo stimato dell'appalto (€ 198.425,00)** o della concessione, di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 sono pari a € 18,00.

D. Vista la difformità tra il numero di punti luce riportato nel Documento di stima economica e quello indicato nell'allegato "Censimento punti luminosi", si chiede di confermare che il valore dell'appalto debba essere determinato sulla base di un importo unitario di € 30,00 per punto luce, a prescindere dal numero definitivo dei punti luce effettivamente censiti, indipendentemente che si tratti di punti luce comunali o ex-Enel.

R. Si faccia riferimento esclusivamente ai punti luce contenuti del Documento "Stima economica" dove peraltro emerge l'importo unitario di € 30,00 a punto luce.